

## **LETTERA DI INTENTI DEGLI ESPORTATORI ABITUALI**

Le dichiarazioni di intento sono emesse dai soggetti che acquisiscono lo status di esportatore abituale, e cioè che nell'anno solare precedente (o negli ultimi 12 mesi) hanno registrato esportazioni o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari. Tali operatori possono acquistare od importare nell'anno (o nei 12 mesi successivi) beni e servizi senza pagamento dell'IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento.

*Normalmente l'esportatore abituale invia una "LETTERA DI INTENTI" ai fornitori presso quali intende procedere nell'anno successivo ad acquisti in non imponibilità Iva. Ciò comporta una serie di adempimenti la cui violazione può comportare sanzioni spesso molto pesanti.*

### **ADEMPIMENTI DELL'ESPORTATORE**

**Prima della effettuazione** dell'operazione, deve procedere:

- a numerare la lettera di intenti progressivamente per ciascun anno solare
- ad annotare le dichiarazioni in apposito **registro delle dichiarazioni d'intento**

La Alfa snc **invia merce in data 30/10/2010** a Beta Srl; quest'ultima **invia la lettera di intenti al 1/11/2010**. In tal caso **non è ammessa l'esenzione** in fattura, posto che il momento impositivo (spedizione dei beni) è antecedente la richiesta di esenzione Iva. Il fornitore deve controllare la anteriorità dell'invio della lettera di intenti rispetto alla data del proprio DDT (è opportuno conservare la lettera con il timbro postale).

L'idraulico Mario Rossi invia **avviso di fattura in data 30/10/2010** alla Beta Srl; quest'ultima invia la **lettera di intenti al 1/11/2010**. E' **ammessa l'esenzione** in fattura, posto che il momento impositivo (pagamento del servizio) non è ancora scattato al momento della richiesta di esenzione Iva.

### **DIVERSE TIPOLOGIE DI LETTERA DI INTENTI**

Occorre distinguere tra (DM 6/12/1986):

**a) acquisti da effettuare nel territorio dello Stato:** va indicato se ha valore alternativamente:

- per la singola operazione evidenziata nella stessa lettera d'intento
- per le **operazioni da effettuare per un determinato periodo** non superiore ad un anno solare (es.: 3 mesi, 6 mesi o fino al 31/12)
- fino a raggiungimento di un determinato importo

**b) importazioni:** deve essere rilasciata alla Dogana per **ogni singola operazione** (RM n.355235 del 27/07/1985).

**Lettere di intenti "anticipate":** è prassi consolidata l'invio delle lettere di intenti allo scadere dell'esercizio (es.: 2011) con validità a partire dall'anno solare successivo (2012); per quanto lo status di esportatore abituale va determinato a consuntivo in base alle operazioni effettivamente effettuate nell'anno precedente (2011), l'Agenzia ha ritenuto legittimo tale comportamento.

**Altre indicazioni:** la lettera di intenti deve inoltre indicare:

- l'articolo in base al quale si intende acquistare o importare senza applicazione dell'IVA (art. 8 c. 1 lett. c) o art. 9 c. 2 Dpr 633/72)
- la quantità o le caratteristiche dei beni o del servizio da acquistare.

### **ADEMPIMENTI DEL FORNITORE**

Il soggetto che riceve la lettera d'intento dal proprio cliente deve:

- ⇒ attribuire il **protocollo di arrivo**
- ⇒ procedere alla **annotazione entro 15 gg dal ricevimento** alternativamente:
  - nel **registro delle lettere d'intento**
  - in apposita sezione del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi (art. 2 L. 28/1997)
- ⇒ indicare gli estremi della Lettera di intenti ricevuta sulla fattura che andrà ad emettere
- ⇒ **trasmettere telematicamente entro il 16 del mese successivo** la lettera d'intenti ricevuta.

Studio Dott. Maurizio Donadelli  
**CIRCOLARE DI STUDIO PER I CLIENTI**

<b>ESEMPIO</b>		
Emittente: <b>ALFA Snc</b>	Via Puccini n. 18	
P.I. 03243720727	Trento (TN)	
Cliente: <b>BETA S.r.l ...</b>	Via Leopardi 32	
P.I. 09915580499	Livorno (LI)..	
<b>Fattura n. 250</b>	Data: 15/02/2012	
	Aliq.	Imponibile
Descrizione merce/servizi	0%	10.000,00
	...	...
Totale fattura		10.000,00
Operaz. non imponib. art. 8 c. 1 lett. c) Dpr 633/72		
<b>Vs lettera d'intento n. 45 del 30/12/2011</b>		
Imposta di bollo di € 1,81		

**IMPOSTA DI BOLLO:** le fatture (o copie conformi) ad esportatori abituali a seguito di lettera d'intento:

- in generale: sono soggette ad imposta di bollo in misura ordinaria (€ 1,81 se > a € 77,47)
- in deroga: sono esenti da bollo le fatture per cessioni di beni (mai le prestazioni di servizio) destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, previa espressa menzione in fattura

### TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA LETTERA DI INTENTI

L'impresa che cede i beni o i servizi all'esportatore abituale:

- **comunica all'Agenzia delle Entrate i dati** contenuti nella **dichiarazione d'intento**
- per via **telematica entro il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui la dichiarazione d'intento è stata ricevuta ( e non conta la data di emissione).

### REVOCA DICHIARAZIONE D'INTENTO

L'esportatore **revoca la dichiarazione d'intento o modifica (riduce) il plafond**, e il cedente o prestatore **non trasmette una nuova comunicazione**.

**NUMERO DI PROTOCOLLO:** in relazione alla numerazione da assegnare da parte del fornitore, trattandosi di un numero di "protocollo" esso deve in generale essere progressivo per anno di ricezione da parte del fornitore. Tuttavia, nel caso di **lettere d'intento "anticipate"** (es: emesse nel 2011 a valere sul 2012) l'Agenzia delle entrate ha richiesto una **numerazione "distinta"** rispetto a quelle pervenute nell'anno precedente (2011).

**RM del 26/07/1985 n. 355803:** *"La scrivente e' inoltre dell'avviso che non possano considerarsi irregolari le dichiarazioni di cui trattasi in quanto il modello di dichiarazione approvato con il D.M. 26.1.1982 reca non solo (in calce) lo spazio per l'indicazione della data di emissione, ma anche (in alto a destra) quello per l'indicazione dell'anno al quale essa si intende riferita.*

*E' appena il caso di far presente che alle dichiarazioni, ai fini della loro validità, deve essere data, sia dal dichiarante che la rilascia sia dai fornitori che le ricevono, una numerazione distinta, con conseguente separata annotazione, rispetto a quella dell'anno precedente.*

Nella considerazione che nulla è stato chiarito in ordine alle modalità di tale "distinta numerazione" e posto che nella trasmissione telematica non è possibile indicare una numerazione alfabetica (es.: "A1", per indicare la prima lettera d'intento "anticipata") si consiglia di attribuire la numerazione progressiva dell'anno cui si riferisce la lettera di intenti.

**Caso1:** lettera d'intento **emessa nel dicembre 2011** dall'esportatore abituale (a valere sul 2012) e **ricevuta sempre in dicembre** dal fornitore:

- deve obbligatoriamente essere inviata telematicamente **entro il 16/01/2012**
- ai fini della numerazione, è **opportuno protocollarla con una numerazione progressiva del 2012** (N.B.: l'eventuale numerazione con protocollo 2011 si ritiene comunque non sanzionabile e ciò sia in quanto non prevista dalla legge ma da una mero documento di prassi, sia in quanto da considerare violazione "meramente formale").

**Caso2:** lettera d'intento **emessa nel dicembre 2011** dall'esportatore abituale (a valere sul 2012) e **ricevuta in gennaio 2012** dal fornitore:

- deve obbligatoriamente essere inviata telematicamente **entro il 16/01/2012**
- ai fini della numerazione, va protocollarla con una **numerazione progressiva del 2012**.

Il Registro va solo previamente numerato e conservato ai sensi dell'art. 39 Dpr 633/72 (non va bollato); non va più annotato l'ammontare del plafond disponibile all'inizio del secondo mese precedente.